

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

CAPITOLO 6 VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI SISTEMICI

di Oreste Pollicino, Riccardo Traina Chiarini e Federica Paolucci

Il DSA dedica un'intera sezione agli obblighi supplementari dei fornitori di piattaforma online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca di dimensioni molto grandi, alla luce della loro capacità di veicolare le informazioni e di influenzare il pubblico. Si tratta di obblighi diretti a gestire i cc.dd. "rischi sistemici", ossia rischi che attengono ai possibili effetti negativi sui diritti e le libertà fondamentali degli utenti.

SOMMARIO: 1. Profili generali – 2. Valutazione dei rischi – 3. Gestione dei rischi – 4. Ricercatori abilitati.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Artt. 34, 35, 36, 40 DSA.

1. Profili generali

Come anticipato, a norma dell'art. 33 sono considerati piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSE) quelli che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore (alla data di entrata in vigore del DSA) a 45 milioni (v. *supra* Cap. 2, par. 2.3.4.).

Tali piattaforme e motori di ricerca hanno un raggio d'azione tale da rivestire una grande importanza "nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione al pubblico di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online", e detengono un "loro ruolo cruciale nella localizzazione e nel reperimento delle informazioni online" (v. Considerando 75).

Conseguentemente, essi "possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole" (v. Considerando 76).

Onde evitare che tali rischi per la società, cc.dd. "rischi sistemici", possano avere un "effetto sproporzionato sull'Unione" (*ibidem*), le piattaforme ed i motori di ricerca di grandi dimensioni sono soggetti, da un lato, a più stringenti obblighi in materia di dovere di diligenza – come già si è visto nei precedenti capitoli –, dall'altro ad una "regolamentazione e

un'esecuzione efficaci al fine di individuare e attenuare adeguatamente i rischi e i danni sociali ed economici che possono verificarsi" (v. Considerando 79).

Essi sono dunque chiamati a implementare dei sistemi atti a permettergli di "valutare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi", e conseguentemente di "adottare opportune misure di attenuazione nel rispetto dei diritti fondamentali" (*ibidem*). A maggior ragione, i fornitori possono essere chiamati ad adottare particolari misure di attenuazione, su richiesta della Commissione, in risposta al verificarsi di circostanze eccezionali, tali da comportare una grave minaccia per la sicurezza o la salute pubblica (c.d. "crisi").

Infine, sempre considerata l'importanza di "istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi" (v. Considerando 96), così come un sistema virtuoso di informazione, per la società in genere, in relazione al tema dei rischi sistemici, il Regolamento prevede l'istituzione di cc.dd. "ricercatori abilitati", a cui è consentito di accedere ai dati delle piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca di grandi dimensioni al fine di indagare sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online.

2. Valutazione dei rischi

Le piattaforme ed ai motori di ricerca online di grandi dimensioni sono responsabili, direttamente, della valutazione dei rischi sistemi intrinsecamente legati alla natura ed al funzionamento dei propri servizi.

Ciò perché nessuno meglio di loro è, almeno in teoria, in grado di farlo, posto che tali rischi sono considerati essere "derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi" (v. Considerando 79), e che in ottica preventiva e risolutiva si ritiene necessario valutare il numero di persone su cui certi effetti negativi potrebbero avere impatto, la loro "potenziale irreversibilità" o la "difficoltà nel porvi rimedio e ripristinare la situazione esistente prima dell'impatto potenziale" (*ibidem*).

Il DSA individua quattro categorie di rischi sistemici:

- 1) La prima categoria riguarda i rischi associati alla diffusione di contenuti illegali e lo svolgimento di attività illegali (v. Considerando 80).

- 2) La seconda categoria riguarda gli effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui la dignità umana, la libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, la protezione dei dati, il diritto alla non discriminazione, i diritti del minore e la tutela dei consumatori (v. Considerando 81).
- 3) La terza categoria riguarda gli effetti negativi sui processi democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica (v. Considerando 82).
- 4) La quarta categoria riguarda gli effetti negativi sulla tutela della salute pubblica e dei minori e sul benessere fisico e mentale della persona (v. Considerando 83).

Disciplina

Grandi piattaforme (VLOP) e grandi motori di ricerca (VLOSE) (art. 34)

Devono individuare, analizzare e valutare, con diligenza ed in maniera specifica e proporzionata per i loro servizi, gli eventuali rischi sistemici derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi, entro quattro mesi dalla notifica della decisione che li designa come piattaforme online o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Devono effettuare tali valutazioni tenendo in considerazione:

- I seguenti rischi sistemici:
 - a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;
 - b) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, ed in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana, al rispetto della vita privata e familiare, alla tutela dei dati personali, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, alla non discriminazione, al rispetto dei diritti del minore e alla tutela dei consumatori;
 - c) eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica;
 - d) qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.
- L'eventualità ed il modo in cui i rischi sistemici possono essere influenzati dai seguenti fattori:

- a) la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente;
 - b) i loro sistemi di moderazione dei contenuti;
 - c) le condizioni generali applicabili e la loro applicazione;
 - d) i sistemi di selezione e presentazione delle pubblicità;
 - e) le pratiche del fornitore relative ai dati.
- La gravità e la probabilità di verifica dei suddetti rischi sistemici.
 - La possibilità che i rischi sistemici siano influenzati dalla manipolazione intenzionale del loro servizio, anche mediante l'uso non autentico o lo sfruttamento automatizzato del servizio.
 - La possibilità di amplificazione e diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le condizioni generali.
 - Gli specifici aspetti regionali o linguistici, anche laddove siano specifici di uno Stato membro.

Devono conservare i documenti giustificativi delle valutazioni dei rischi per almeno tre anni dopo l'esecuzione delle valutazioni dei rischi.

Devono, su richiesta, comunicare alla Commissione e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento i documenti giustificativi delle valutazioni dei rischi.

Note

Nell'effettuare le valutazioni i fornitori dovrebbero concentrarsi anche sulle informazioni che non sono illegali ma contribuiscono ai rischi sistemici individuati nel Regolamento. I fornitori dovrebbero pertanto prestare particolare attenzione al modo in cui i loro servizi sono utilizzati per diffondere o amplificare contenuti fuorvianti o ingannevoli, compresa la disinformazione (Cons. 84).

I rischi sistemi possono sorgere, tra l'altro, da un uso non autentico del servizio, come la creazione di account falsi, l'uso di bot o altri usi ingannevoli del servizio, e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione al pubblico di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online o del motore di ricerca online e che contribuiscono alle campagne di disinformazione (Cons. 84).

I fornitori dovrebbero conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle valutazioni dei rischi effettuate, quali le informazioni relative alla loro pre-

parazione, i dati di base e i dati sulle prove dei loro sistemi algoritmici, al fine di consentire che le successive valutazioni dei rischi si basino l'una sull'altra e mostrino l'evoluzione dei rischi individuati, nonché per agevolare le indagini e le azioni di esecuzione (Cons. 85).

3. Gestione dei rischi

I fornitori di piattaforme e motori di ricerca di dimensioni molto grandi sono chiamati anche a *“porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nelle valutazioni del rischio”* (v. Considerando 86).

Da notare come tali misure dovrebbero essere proporzionate alla capacità economica del fornitore ed alla necessità di evitare inutili restrizioni all'uso dei propri servizi, e dovrebbero tenere conto dei potenziali effetti negativi su tali diritti fondamentali (*ibidem*).

VLOP e VLOSE possono essere tenuti ad implementare tali misure, in particolare, in caso di verifica di una *“crisi”*, ovvero *“quando si verificano circostanze eccezionali che possano comportare una minaccia grave per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative della stessa”* (art. 36, par. 2), derivanti ad esempio *“da conflitti armati o atti di terrorismo, compresi conflitti o atti di terrorismo emergenti, catastrofi naturali quali terremoti e uragani, nonché pandemie e altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero”* (v. Considerando 91). In tali casi, su ordine della Commissione, i fornitori sono chiamati ad adeguare ed implementare i propri sistemi in risposta alla crisi.

Disciplina

Grandi piattaforme (VLOP) e grandi motori di ricerca (VLOSE) (art. 35 e 36)

Devono adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'art. 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali.

Tali misure di attenuazione includono, a seconda dell'opportunità:

- l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;
- l'adeguamento delle condizioni generali e la loro applicazione;
- l'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segna-

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX